




**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SARDEGNA**

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2015**

Presidente Cristina Astraldi De Zorzi



CAGLIARI, 27 FEBBRAIO 2015



**CORTE DEI CONTI**

---

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SARDEGNA

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2015**

Presidente Cristina Astraldi De Zorzi

CAGLIARI, 27 FEBBRAIO 2015

## INDICE

1. Premessa
2. Novità legislative
  - 2.1. *Legge n. 114/2014*
  - 2.2. *Legge n. 162/2014*
3. Giurisdizione
  - 3.1. *Contabilità pubblica*
    - 3.1.1. *Appalti e lavori*
    - 3.1.2. *Gruppi consiliari*
4. La congiuntura economica
  - 4.1. *Il debito pubblico*
  - 4.2. *La lotta alla corruzione*
  - 4.3. *Gli appalti pubblici*
5. Attività della Sezione giurisdizionale per la Sardegna nell'anno 2014
  - 5.1. *Responsabilità*
    - 5.1.1. *Indebito utilizzo di fondi pubblici, nazionali e comunitari*
    - 5.1.2. *Mancato o ritardato versamento di somme*
    - 5.1.3. *Danni al patrimonio*
    - 5.1.4. *Appalti*
    - 5.1.5. *Gruppi consiliari*
    - 5.1.6. *Altre sentenze*
    - 5.1.7. *Sequestri*
  - 5.2. *Giudizi di conto*
    - 5.2.1. *Sistema SIRECO*
    - 5.2.2. *Sindacato giudiziario*
  - 5.3. *Contenzioso pensionistico*
    - 5.3.1. *Trattamento pensionistico privilegiato*
    - 5.3.2. *Inclusione della Indennità Integrativa Speciale nella base pensionabile*
    - 5.3.3. *Recupero di emolumenti non dovuti*
    - 5.3.4. *Calcolo del trattamento pensionistico*
    - 5.3.5. *Contributo di perequazione*
    - 5.3.6. *Altre sentenze*
6. Conclusioni

Tabelle

## **1. Premessa**

A nome della Sezione giurisdizionale per la Sardegna desidero porgere il più deferente e sentito saluto a tutti i presenti che, con la loro partecipazione, onorano la nostra Istituzione e conferiscono solennità e prestigio a questa cerimonia.

Un particolare saluto rivolgo ai Signori rappresentanti del Consiglio di Presidenza e dell'Associazione Magistrati la cui partecipazione a questa cerimonia è prevista a livello istituzionale.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario, appuntamento annuale della magistratura contabile con il mondo politico, con le Amministrazioni regionale e locali, con i rappresentanti delle altre Magistrature e dell'Avvocatura dello Stato, con gli Avvocati del Libero Foro, con tutte le Autorità civili, militari e religiose, con gli organi di informazione, con i settori professionali interessati, e con tutti i cittadini costituisce l'occasione ed il momento nel quale viene compiuta una completa analisi del lavoro svolto nell'anno precedente, rendendo di pubblica opinione i risultati conseguiti, e risulta possibile la programmazione dell'attività futura.

L'anno che ora è trascorso è stato caratterizzato da mutamenti del personale di magistratura della Sezione giurisdizionale per la Sardegna.

Nel dicembre 2014 il Presidente Cristina Astraldi è subentrato al Presidente Mario Scano, come Presidente, sia della Sezione giurisdizionale che delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in Sardegna.

Al collega rivolgo un sentito ringraziamento ed apprezzamento per la proficua attività svolta che ha condotto la Sezione ad elevati livelli di professionalità ed organizzazione.

Un saluto particolare rivolgo al Cons. Marino Benussi che, come Presidente Facente Funzioni, ha sapientemente guidato la Sezione per alcuni mesi prima del suo collocamento a riposo.

Desidero ringraziare il Cons. Antonio Contu che, nelle more della mia assegnazione formale, quale Presidente Facente Funzioni ha gestito con efficacia ed efficienza questa Sezione.

Desidero, infine, esprimere la mia grande soddisfazione per essere tornata a svolgere le mie funzioni nella Regione in cui nel lontano 1985 ho iniziato la

mia carriera come magistrato; una terra meravigliosa abitata da gente ospitale e produttiva.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ha sempre goduto di massimi stima e prestigio per l'elevata qualità dell'attività professionale svolta dai suoi magistrati e per l'ottimo funzionamento dell'ufficio di Segreteria dovuto ad un personale amministrativo preparato ed efficacemente coordinato.

La relazione di quest'anno riguarderà un periodo temporale da me non gestito e, quindi, in analogia alle precedenti, conterrà una esposizione dei dati relativi all'attività della Sezione giurisdizionale per la Sardegna nell'anno 2014, preceduta da alcune considerazioni sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di giurisdizione, e sulla congiuntura economica.

## **2. Novità legislative**

### *2.1. Legge n. 114/2014*

Innanzitutto occorre soffermarci sulle innovazioni introdotte dalla legge n. 114/2014, di conversione del decreto legge n. 90/2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

L'art. 1 ha introdotto una regola generale, riguardante tutte le categorie del pubblico impiego, del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età, abrogando le disposizioni che consentivano il trattenimento in servizio per i magistrati sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Si tratta di una norma che, ancorché finalizzata a favorire il ricambio generazionale, disponendo la cessazione dal servizio di tutti gli ultrasessantenni alla data del 31 dicembre 2015, non sembra tener conto degli effetti immediati o a breve termine che ne derivano.

A quella data, infatti, verrà meno, contemporaneamente, la struttura direttiva della Corte dei conti con il pericolo di prolungata scopertura di importanti settori e di importanti uffici improvvisamente privati del loro titolare.

La previsione di un periodo transitorio, che dovrebbe consentire agli organi di gestione delle magistrature di adottare le misure necessarie per far fronte alle ricadute che le nuove norme sul pensionamento avrebbero sulla funzionalità degli uffici, dove è particolarmente elevato il numero dei magistrati per i quali ricorrono le condizioni per il collocamento a riposo, non sembra essere

sufficiente al fine di evitare pregiudizi per la funzionalità dell'amministrazione.

I tempi e le procedure per la copertura di posti di funzione direttivi e semidirettivi sono inevitabilmente lunghi, segnatamente in presenza dell'elevato numero dei posti resisi disponibili a seguito di contemporanei pensionamenti indotti anche dalle nuove disposizioni sul trattamento stipendiale e pensionistico.

Anche l'ingresso di nuovi magistrati in luogo degli ultrasettantenni non potrà fronteggiare la scoperta degli organici a seguito dei previsti pensionamenti, perché non in grado di sostituire numericamente e qualitativamente magistrati titolari di incarichi direttivi che richiedono le necessarie ed adeguate competenze professionali.

Difficilmente, quindi, potranno essere rispettati i termini per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive ai magistrati, secondo le previsioni dell'art. 2 della legge n. 114/2014.

Altra norma diretta a circoscrivere l'attività lavorativa entro i termini per il pensionamento è quella che sancisce il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza.

L'art. 23 della legge n. 114/2014 introduce, poi, due nuove norme in tema di semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti, attribuendo alle Sezioni Regionali di Controllo la funzione di verifica annuale dei controlli interni ai fini delle regole esplicative e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale e disponendo l'impugnativa alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione avverso le delibere della Sezione regionale ed i provvedimenti amministrativi consequenziali.

## *2.2. Legge n. 162/2014*

La legge n. 162/2014, di conversione del decreto legge n. 132/2014, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, oltre alla normativa diretta alla semplificazione ed alla velocizzazione del processo civile, introduce una nuova ridefinizione del termine feriale che ha luogo dall'1 al 31 agosto di ciascun anno, applicabile anche alla magistratura contabile.

Infine, presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri è in via di costituzione un Tavolo tecnico, finalizzato alla predisposizione di un Codice di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti e di un testo in materia di responsabilità

disciplinare della Magistratura contabile, al quale parteciperanno magistrati della Corte dei conti allo scopo di rivedere la relativa normativa.

### **3. Giurisdizione**

Nel corso dell'anno 2014 la Corte di Cassazione si è frequentemente pronunciata in ordine alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti.

#### *3.1. Contabilità pubblica*

In materia di contabilità pubblica la giurisdizione della Corte dei conti è stata riconosciuta nei confronti degli organi sociali per danni al patrimonio della società, quando la società possa definirsi "in house" sulla base della contemporanea presenza di tre requisiti da verificarsi al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita (Cass. Sez. U, n. 5491 del 10 marzo 2014).

E' stata attribuita al giudice contabile la giurisdizione nei confronti di organi e dipendenti di società partecipate in ipotesi di danno causato alla società da socio che non ha esercitato i diritti ed i poteri di socio (Cass. Sez. U, n. 15594 del 9 luglio 2014; Cass. Sez. U, n. 15942 dell'11 luglio 2014).

E' stata riconfermata la giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della Corte dei conti in ordine all'impugnazione della deliberazione delle condizioni per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario di un comune (Cass. Sez. U, n. 5805 del 13 marzo 2014).

Ancora in tema di danno erariale per indebita percezione di fondi pubblici é stata riaffermata la giurisdizione della Corte dei conti con la precisazione che non rileva la qualità del soggetto che gestisce risorse pubbliche, bensì la natura del danno e degli scopi (Cass. Sez. U, n. 25138 del 26 novembre 2014).

#### *3.1.1. Appalti e lavori*

In materia di appalti e lavori la Corte di Cassazione si è pronunciata tre volte.

E' stata devoluta alla giurisdizione del giudice contabile la richiesta risarcitoria avente ad oggetto danno erariale, derivante dall'esecuzione delle opere appaltate in difformità di prescrizioni contrattuali e di capitolato, dettate per la difesa delle coste, per scongiurare il danno ambientale, la cui menzione assume valenza descrittiva (Cass. Sez. U, n. 11220 del 21 maggio 2014).

E' stata anche affermata la giurisdizione della Corte dei conti in tema di danni subiti dall'ANAS per indebito riconoscimento di riserve nella procedura di accordo bonario (Cass. Sez. U, ordinanza n. 16240 del 16 luglio 2014).

Ed è stata riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del consulente della direzione lavori, in quanto inserito, in modo continuativo, nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione (Cass. Sez. U, n. 19891 del 22 settembre 2014).

### *3.1.2. Gruppi consiliari*

In tema di gruppi consiliari una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. U, ordinanza n. 23257 del 31 ottobre 2014) ha riconosciuto la giurisdizione del giudice contabile in ordine ai fondi pubblici erogati ai gruppi consiliari regionali, dovendo rilevare non la qualità dell'agente, ma la natura pubblicistica delle risorse utilizzate e la predeterminazione dello scopo perseguito.

La Suprema Corte ha confermato i criteri già recepiti dalla giurisprudenza della Corte dei conti, in particolare della Sezione Lombardia (sentenza n. 163/2014), della Sezione Calabria (sentenza n. 106/2014) e, recentissimamente, della Sezione Sardegna (sentenza n. 229/2014).

In materia di gruppi consiliari anche la Corte Costituzionale nel decorso anno si è pronunciata più volte.

E' stato dichiarato che spetta alla Corte dei conti operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari anche sulla base dei criteri introdotti dalle leggi regionali (Corte Costituzionale n. 263 del 26 novembre 2014).

Sono state ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna avverso il Decreto Legge n. 174 del 2012 ed è stata riconosciuta la non lesività dell'autonomia politica dei gruppi consiliari interessati al controllo esterno di natura documentale della Corte dei conti sui rendiconti, giacché tale controllo assumendo, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza per i rapporti Stato-Regioni, deve ritenersi documentale (Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014).

Analogamente è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna avverso il Decreto Legge n. 174 del 2012, concernente la norma che istituisce un sistema informativo sul finanziamento dell'attività dei gruppi politici, dovendosi la norma stessa ricondurre alla materia del coordinamento

informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di competenza esclusiva statale (Corte Costituzionale n. 23 del 13 febbraio 2014).

In materia di gruppi consiliari sono anche intervenute le Sezioni riunite della Corte dei conti che hanno statuito la non attivabilità del giudizio di conto nei confronti dei Presidenti dei gruppi consiliari regionali relativamente alla gestione dei fondi pubblici erogati secondo le norme regionali attuative della legge n. 853 del 1973 (Corte dei conti SS.RR. n. 30 del 4 agosto 2014).

#### **4. La congiuntura economica**

Nell'anno appena trascorso l'economia nazionale è stata caratterizzata da un trend fortemente negativo della produttività che ha comportato un aumento del debito pubblico ed una competitività esterna particolarmente debole.

La situazione di profonda crisi economica e sociale rileva anche nella Regione Sardegna ove le attività produttive hanno continuato a ridursi con conseguenti diminuzione del prodotto interno lordo regionale, decremento dell'occupazione regionale e riduzione delle entrate della Regione.

La recente manovra finanziaria, approvata dalla Giunta regionale nello scorso dicembre, al fine di rilanciare l'economia della Sardegna, ha adottato misure che dovrebbero favorire lo sviluppo attraverso la riduzione degli sprechi ma, soprattutto, il pieno utilizzo delle risorse a disposizione sia comunitarie che regionali, giacché i fondi non spesi comportano un ingente danno per la Regione.

##### *4.1. Il debito pubblico*

L'aumento del debito pubblico ha avuto effetti negativi sulla crescita sia per l'elevata tassazione necessaria a contenerlo, sia per l'elevata spesa per interessi che sottrae risorse ad impieghi produttivi.

La riduzione degli squilibri macroeconomici ha richiesto l'adozione di misure che consentano di agire sul processo di consolidamento della finanza pubblica e sul debito pubblico.

Nel corso del 2014 è stata approvata una serie di decreti legge che hanno consentito taluni risparmi nell'ambito del processo di spending review.

Di particolare rilievo sono state le misure di riduzione del cuneo fiscale introdotte nel 2014 nonché la delega fiscale (legge n. 23/2014) e i tre decreti delegati adottati (riforma delle commissioni catastali, semplificazione del sistema fiscale, revisione della tassazione sulla produzione e il consumo del tabacco).

Il programma di privatizzazione presenta ritardi di implementazione, ma potrà essere facilitato dal programma di razionalizzazione delle società partecipate locali.

La bassa crescita della produttività che caratterizza l'economia italiana può essere validamente contrastata da riforme strutturali quali quella del mercato del lavoro la cui efficacia è collegata all'implementazione dei decreti attuativi.

#### *4.2. La lotta alla corruzione*

Un fattore che indubbiamente influisce sulla crescita del Prodotto Interno Lordo e di conseguenza peggiora la situazione della finanza pubblica è costituito dall'elevato livello di corruzione e dal ruolo da essa svolto sul debito pubblico.

La legge anticorruzione adottata nel 2012 (legge 6 dicembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") ha riequilibrato la strategia di lotta alla corruzione rafforzandone l'aspetto preventivo e potenziando la responsabilità dei pubblici ufficiali.

La Corte dei conti ha sempre avuto un ruolo attivo nell'attuazione delle politiche di lotta alla corruzione, anche nel quadro della nuova legge anticorruzione, grazie ad un'efficace attività operativa di controllo associata a eccezionali poteri di esercizio dell'azione di danno erariale della procura contabile.

La Corte dei conti ha sempre espresso preoccupazione per l'impatto della corruzione sull'economia nazionale, già colpita dalle conseguenze della crisi economica, in quanto ai costi economici indiretti della corruzione si aggiungono quelli diretti.

In argomento è anche intervenuto il Presidente della Corte dei conti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 della magistratura contabile.

La legge anticorruzione introduce, per la prima volta, disposizioni sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti; le denunce sono rivolte al superiore gerarchico, all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

La medesima legge ed i successivi decreti legislativi hanno introdotto disposizioni sull'incandidabilità ed il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a livello centrale e regionale in seguito a condanne definitive per reati di corruzione, nonché sull'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni in seguito a condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione.

A parte queste disposizioni non esistono codici di comportamento per le cariche elettive a livello centrale e regionale.

La nuova legge anticorruzione segna un importante passo avanti nella lotta contro la corruzione, ma lascia ancora irrisolti vari problemi.

Tuttavia, malgrado l'impegno profuso dalla Corte dei conti, dagli organi di contrasto, dalle procure, dai giudici e dalla polizia giudiziaria, la corruzione rimane un problema serio con particolare riguardo agli effetti negativi sull'economia, sulla società e sulla politica.

#### *4.3. Gli appalti pubblici*

Il settore degli appalti pubblici è quello più colpito dal fenomeno della corruzione, come rivelano episodi che nell'anno trascorso hanno interessato le cronache: il Mose di Venezia, l'Expo 2015 di Milano e la cosiddetta Mafia Romana sono alcuni eclatanti esempi.

Nel corso del 2014 il legislatore è intervenuto con importanti innovazioni apportate dal decreto legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014 e dal decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.

La legge n. 89/2014 ha dettato nuove norme in materia di trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi e di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori, designati dalle regioni, e definizione dei prezzi di riferimento per la spesa comune.

La Corte dei conti ha allineato il proprio orientamento interpretativo disponendo che i comuni non capoluogo di provincia non possono acquisire autonomamente lavori, servizi e forniture, inferiori ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto.

L'art. 10 della stessa legge ha trasferito le attività di vigilanza sui contratti pubblici dalla soppressa Agenzia di Vigilanza all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La legge n. 114/2014 ha introdotto nuove norme in materia di verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici, ha semplificato gli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici ed ha adottato misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici.

Allo stato non è ancora possibile formulare valutazioni sul grado di attuazione della normativa introdotta.

Lo stesso Presidente della Corte dei conti, in occasione di una lectio magistralis, tenuta nello scorso novembre, non ha potuto non constatare che l'eccesso di leggi in Italia "*causa corruzione*", perché "*ci si avvale della complessità del procedimento per intervenire a facilitarlo chiedendo qualcosa in cambio*".

## **5. Attività della Sezione giurisdizionale per la Sardegna nell'anno 2014**

Vengo adesso ad illustrare l'attività svolta dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna nell'anno 2014.

Nel decorso anno l'attività della Sezione giurisdizionale, nei tre settori di competenza, si è mantenuta elevata sia sul piano quantitativo sia per i rilevanti principi giurisprudenziali ed interpretativi che la hanno caratterizzata.

I tempi di trattazione dei giudizi sono stati inferiori a quelli previsti dalla legge n. 89/2001, sulla ragionevole durata del processo, anche in considerazione degli avvicendamenti al vertice della Sezione, della riduzione del personale di magistratura e della carente dotazione organica del personale amministrativo.

Nel formulare il mio più vivo apprezzamento per la rilevante attività svolta nell'anno trascorso desidero rivolgere ai colleghi magistrati ed al personale amministrativo un sincero augurio di proficuo lavoro per il 2015.

### *5.1. Responsabilità*

In materia di responsabilità nell'anno 2014 sono state emesse n. 33 sentenze di cui n. 28 di condanna per un importo totale di € 18.227.204,40.

Si espongono di seguito le questioni più rilevanti affrontate dalla Sezione, secondo la consueta classificazione per categorie.

#### *5.1.1. Indebito utilizzo di fondi pubblici, nazionali e comunitari*

Nel 2014 gran parte delle sentenze di condanna ha riguardato il danno derivante dall'indebito utilizzo, da parte di soggetti e società private, di finanziamenti nazionali e comunitari.

Si tratta di un fenomeno diffuso, non solo nella Regione Sardegna ma in tutto il territorio nazionale, che comporta una evidente perdita dei fondi, giacché la percentuale di essi che viene spesa risulta inferiore a quella prevista dall'Unione Europea, con gravi ripercussioni negative sia sulla economia reale, sia sullo sviluppo, sia sul lavoro.

Le sentenze di condanna hanno riguardato soggetti pubblici e/o privati che hanno indebitamente percepito finanziamenti pubblici in mancanza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, in particolare effettuando dichiarazioni false, utilizzando documentazione fittizia, ovvero omettendo la menzione di situazioni ostative alla erogazione, rendicontando spese di gran lunga superiori rispetto a quelle effettivamente sostenute, non dando adempimento agli obblighi contrattualmente assunti.

Particolarmente diffusi sono stati i casi di utilizzazione dei fondi per finalità diverse da quelle per le quali erano stati concessi.

Risultano violate la normativa nazionale (legge n. 488/1992) ma anche le leggi regionali (n. 37/1998 e n. 13/2006).

Come si vede trattasi di operazioni fraudolente, oggetto di attenzione anche in sede penale, che, da un lato, hanno comportato la distrazione di fondi pubblici dalle originarie finalità e, dall'altro, non hanno consentito a soggetti che ne avrebbero avuto diritto di usufruire di tali fondi così arrecando un danno all'economia della Sardegna ed a tutta la comunità sarda.

La maggior parte delle pronunce ha riguardato l'indebita percezione di fondi a carico della legge n. 488/1992, cioè fondi all'imprenditoria, seguiti da quelli a carico dell'ARGEA.

Nel 2014 sono state emesse n. 9 sentenze (n. 7 nel 2013), per un importo complessivo di condanne di Euro 16.595.457,65.

Tra le decisioni più rilevanti si segnala la n. 56/2014 con la quale il Collegio, riguardo l'accertamento dell'effettiva sussistenza del danno, ha rilevato che l'esistenza di una polizza fidejussoria non fa venir meno l'attualità del danno, in quanto il danno deve ritenersi attuale sino a quando le somme indebitamente erogate non siano effettivamente recuperate e, nella specie, risultano l'esborso di ingenti somme, l'inutilità della prestazione e il mancato recupero delle somme; non senza considerare che della reintegrazione, parziale o totale, del danno, si tiene, comunque, conto in sede di esecuzione della sentenza.

L'amministratore di una società è stato assolto (sentenza n. 105/2014) per non aver indebitamente percepito contributi ex lege n. 488/1992. La sentenza ha affermato il principio che non contravviene all'obbligo di conferimento di capitale proprio il socio che versa somme provenienti da altra società per prestazioni professionali rese, purché in questa ultima non abbia alcuna forma di cointeressenza o partecipazione.

La sentenza n. 156/2014 ha condannato gli amministratori di società indebitamente beneficiaria di fondi pubblici ancorché tali fondi, indebitamente ottenuti, siano stati investiti nell'attività imprenditoriale finanziata, realizzandosi in tal modo una alterazione del programma concordato con conseguente indebito vantaggio per il soggetto privato.

Con sentenza n. 218/2014 è stato condannato un privato per indebita percezione di contributo pubblico per la realizzazione di un oliveto. Ai fini della determinazione dell'importo di danno la pronuncia ha tenuto conto che l'opera finanziata è stata eseguita per cui il danno non può essere quantificato nell'intero contributo erogato, ma soltanto nella parte di esso che è stata distratta dalla sua destinazione a finalità di pubblico interesse.

In fattispecie di società beneficiaria di contributi pubblici utilizzati in difformità dal contratto di concessione, la Sezione (sentenza n. 221/2014) ha condannato il socio accomandatario, mentre ha assolto l'accomandante non essendosi ingerito nell'amministrazione della società e non potendo essere considerato rappresentante della società stessa.

Analogamente con sentenza n. 228/2014 sono stati condannati una società privata ed il suo amministratore per il danno derivante da indebita percezione di contributo pubblico per la realizzazione di un impianto per la produzione di prodotti enzimatici. La sentenza stessa, dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione confermando l'orientamento della Sezione (sentenze n. 56 del 18 marzo 2014 e n. 165 del 22 luglio 2014), dovendosi tenere conto dell'emanazione del decreto di revoca dei contributi e dell'occultamento doloso

del danno, e avere respinto la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., stante l'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello amministrativo, ha accertato il danno sia in termini di ingiusta diminuzione patrimoniale che di mancato conseguimento dell'utilità prevista.

### *5.1.2. Mancato o ritardato versamento di somme*

Nel mancato o ritardato versamento di somme sono ricompresi tutti i fenomeni che integrano fattispecie di responsabilità derivante da mancate entrate.

Il danno in dipendenza della trascurata o mancata acquisizione di entrate patrimoniali, a prescindere dalle risultanze della situazione finanziaria dell'Ente, in quanto determina minori risorse, comporta una rinuncia, comunque vietata, ad acquisire disponibilità per il soddisfacimento degli interessi della collettività locale e configura ipotesi di responsabilità amministrativa, giacché, la violazione delle disposizioni in materia di realizzazione di entrate è effetto di consapevole coscienza delle conseguenze dannose che ne derivano.

I mancati riscossione e versamento di entrate, inoltre, incidono negativamente sull'assetto patrimoniale e sulle risorse dell'ente, né, a fronte di tale sacrificio, emerge una qualche utilità per l'ente stesso o per la comunità amministrata, giacché gli importi non riscossi o non versati costituiscono una risorsa economica attraverso la quale l'ente locale si autofinanzia e gestisce.

I casi più diffusi di mancati riscossioni e versamenti attengono ai concessionari della riscossione dei tributi degli enti locali affidati in concessione a società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione delle entrate (sentenze n. 174/2014, n. 168/2014, n. 85/2014, n. 11/2014), ai concessionari delle ricevitorie del lotto (sentenza n. 172/2014), nonché ai casi di pena pecuniaria applicata ai contabili che non hanno reso il conto nei termini alla amministrazione (sentenza n. 8/2014).

Nel corso del 2014 sono state emesse 7 sentenze per un importo di condanne di Euro 825.242,98.

Con sentenza n. 121/2014 è stata emessa pronuncia di condanna relativa al mancato riversamento nella tesoreria comunale di somme riscosse dalla società concessionaria della riscossione dei tributi. La medesima sentenza ha affermato il principio che la responsabilità della società non può essere esclusa dalla dimostrazione che l'inadempimento della propria obbligazione sia dovuto al

fatto del terzo, cioè condotta illecita degli amministratori, occorrendo un *quid pluris* consistente nella dimostrazione che la condotta attribuibile al terzo non sia stata né intenzionalmente, né colposamente agevolata dalla propria condotta. Nella specie la condotta degli amministratori, consistente nella pluralità di appropriazioni in un lungo arco di tempo, non poteva sfuggire agli organi societari.

In argomento va anche segnalata la sentenza n. 7/2014 con la quale è stato condannato il ragioniere responsabile del servizio contabile di un comune per appropriazione delle rette versate dagli anziani di una casa di riposo comunale.

### *5.1.3. Danni al patrimonio*

In tema di danni al patrimonio la Sezione ha depositato varie pronunce di condanna collegate sia a reati di peculato che di appropriazione indebita.

Con sentenza n. 24/2014 sono stati condannati un Ufficiale Giudiziario, a titolo di responsabilità contabile, per un ammanco di cassa per essersi, indebitamente, appropriato di somme di cui aveva la disponibilità per ragioni del proprio ufficio, integrando una fattispecie di responsabilità contabile, e, a titolo di responsabilità sussidiaria, il Dirigente UNEP per grave colpa in vigilando.

La Sezione (sentenza n. 6/2014) ha condannato il tutore e protutore di soggetti interdetti per appropriazione indebita di somme di cui aveva la disponibilità per motivi di servizio, integrando una fattispecie di responsabilità contabile.

Analogamente con sentenza n. 94/2014 è stato condannato un cassiere INAIL per avere dolosamente sottratto somme all'Istituto, in considerazione della reiterata e consapevole violazione dei doveri di ufficio derivante dalla sistematica alterazione delle registrazioni contabili al fine di occultare l'illecito.

Con sentenza n. 150/2014 è stato condannato un dipendente pubblico per mancata restituzione di anticipazioni su trattamento pensionistico.

Merita anche menzione la sentenza n. 173/2014 con la quale è stato condannato per danno all'immagine un funzionario dell'Agenzia delle Entrate condannato per concussione. Nel caso di specie, nel valutare la misura del danno, il collegio ha tenuto conto della pronta rimozione del funzionario dalle sue funzioni dopo l'arresto, contribuendo così a fondare nell'opinione pubblica

il convincimento che egli non avesse il sostegno da parte dei superiori gerarchici.

#### *5.1.4. Appalti*

Le pronunce adottate dalla Sezione in materia di appalti riguardano rilevanti profili interpretativi della normativa di settore.

Due funzionari comunali sono stati condannati (sentenza n. 175/2014) per il danno derivante da una condanna del Comune al risarcimento dei danni a seguito dell'annullamento da parte del TAR degli atti con i quali era stata disposta la revoca dell'aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

La Sezione ha ritenuto illeciti i comportamenti dei due funzionari in quanto caratterizzati da grave inosservanza dei principi dell'azione amministrativa, connotati da rilevante grado di imperizia e prevedibilità dell'evento dannoso, nonché caratterizzati da un grado di diligenza inferiore a quella del "funzionario medio", tenuto conto che trattasi del responsabile del settore competente alla gestione degli appalti.

Con sentenza n. 203/2014 la Sezione ha condannato un funzionario che ha manipolato un bando di gara ai fini dell'attribuzione di un incarico di progettazione. Il Collegio, oltre a chiarire il concetto di "notizia di danno", quale elemento necessario per l'inizio di un'azione di responsabilità amministrativa, ha affermato la possibilità di disapplicazione incidentale, in sede di giudizio contabile, degli atti amministrativi illegittimi, e di accertamento incidentale della nullità dei contratti stipulati tra privato ed amministrazione in esecuzione di detti atti illegittimi.

#### *5.1.5. Gruppi consiliari*

Con la recentissima sentenza n. 229/2014 sono stati affermati rilevanti principi di diritto ed interpretativi in tema di spese dei gruppi consiliari.

La decisione, dopo avere riconosciuto l'ammissibilità di un controllo esterno sui conti dei gruppi consiliari, ha dichiarato la giurisdizione della magistratura contabile nei confronti dei gruppi consiliari dovendo assumere rilevanza la fonte del finanziamento, la natura del danno e gli scopi perseguiti ed ha rigettato l'eccezione di prescrizione in quanto è stato riconosciuto esistente

l'occultamento doloso del danno per avere il convenuto tenuto celato il reale impiego di quanto prelevato.

Nel merito la predetta sentenza ha condannato il Presidente del gruppo consiliare per lo sviamento illecito delle risorse dalle originarie finalità, integrando tale comportamento una fattispecie dolosa di responsabilità contabile, avendo egli, per ragioni del proprio ufficio, la disponibilità delle risorse stesse.

#### *5.1.6. Altre sentenze*

In tema di spese illegittime con sentenza n. 12/2014 è stato condannato un comune per aver acquistato un immobile a prezzi superiori ai valori di mercato indicati dalla Agenzia del Territorio, così cagionando un danno patrimoniale all'erario dell'ente.

Con sentenza n. 13/2014 è stato condannato un avvocato comunale che ha omesso di adottare le iniziative per la tutela dell'ente, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale; nella specie il comune, non avendo fatto la denuncia nei termini, non poteva rivalersi nei confronti dell'assicurazione. La pronuncia ha riconosciuto la sussistenza della colpa grave sia nell'attività materiale che in quella provvedimentale, giacché, nel primo caso, il comportamento deve conformarsi a norme rigide od ad attività semplici la cui violazione integra il requisito della colpa grave e, nel caso di comportamento omissivo, la gravità della colpa discende dalla consapevolezza dell'omissione.

#### *5.1.7. Sequestri*

Si segnalano due ordinanze (la n. 117/2014 e la n. 41/2014) entrambe relative alla richiesta di revoca di sequestri conservativi autorizzati nei confronti di società concessionaria della riscossione di entrate comunali per intervenuta dichiarazione di fallimento della stessa in epoca successiva al sequestro.

Nel primo caso il sequestro è stato revocato in quanto era ancora in corso il giudizio di merito per cui poteva farsi applicazione della norma di cui all'art. 51 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), nel secondo caso il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile in quanto si è ritenuto che con la pronuncia di condanna, immediatamente esecutiva, il sequestro conservativo si fosse convertito automaticamente in pignoramento.

## *5.2. Giudizi di conto*

### *5.2.1. Sistema SIRECO*

Nel corso del 2014 ha avuto inizio l'avvio del nuovo Sistema Informativo per la Resa Elettronica dei Conti Giudiziali (SIRECO), che dovrebbe consentire una semplificazione delle procedure per l'acquisizione e la gestione dei conti giudiziali in formato elettronico.

La razionalizzazione dei processi di acquisizione dei conti dovrebbe comportare notevoli vantaggi sia in termini economici, sia in termini di modalità e procedure.

A tal fine nel decorso anno la Corte dei conti ha provveduto alla formazione del personale attraverso corsi specifici dedicati alle funzionalità del SIRECO.

La realizzazione del SIRECO comprende tre moduli il primo dei quali già realizzato diretto, sia all'alimentazione via web dell'anagrafe degli agenti contabili, sia all'acquisizione da parte delle Sezioni giurisdizionali dei conti giudiziali in formato elettronico, firmati digitalmente, e dei rispettivi allegati.

La Sezione giurisdizionale per la Sardegna è già pronta all'acquisizione delle credenziali ai fini del passaggio al nuovo sistema informativo che nel 2015 dovrebbe essere reso operativo.

La utilizzazione del SIRECO consentirà lo snellimento e la velocizzazione delle procedure relative all'assegnazione dei conti giudiziali, allo svolgimento dell'attività istruttoria, nonché alla definizione dei conti o alla loro estinzione.

In tal modo, in breve tempo, sarà possibile ridimensionare l'arretrato formatosi con il deposito cartaceo dei conti.

### *5.2.2. Sindacato giudiziario*

Il sindacato giudiziario si è, prevalentemente, svolto sui conti dei concessionari della riscossione, anche in considerazione del diffuso fenomeno del mancato versamento di somme, dal quale sono emersi importanti principi ermeneutici e giurisprudenziali.

Nel 2014 sono state depositate numerose sentenze nei confronti dei concessionari della riscossione con le quali sono stati ribaditi i principi in ordine alla presentazione ed alla compilazione dei conti ed allo svolgimento dell'istruttoria, poi trasfusi nei corrispondenti provvedimenti istruttori.

E' stato così confermato il principio fondamentale che, qualunque sia il modello utilizzato, lo stesso, anche attraverso opportune integrazioni ed adattamenti, sia tale da offrire un quadro completo della gestione e consentire all'Ente impositore di disporre di tutti gli elementi per verificare la corrispondenza dei dati contabili esposti dall'agente contabile con quelli detenuti dall'Ente, al fine dell'approvazione dei conti e dell'invio alla Corte dei conti per il giudizio.

Sempre nel decorso anno sono state portate a termine numerose istruttorie nei confronti degli agenti contabili della Regione Sardegna e di diversi enti regionali.

In particolare le istruttorie hanno riguardato gli agenti contabili che gestiscono conti con l'utilizzo di carte di credito ed i fondi di rotazione facenti capo a diversi assessorati regionali.

In relazione ai conti giudiziali resi dagli agenti della riscossione i provvedimenti istruttori hanno riguardato la verifica del Servizio Autonomo di Cassa con particolare riferimento all'acquisizione delle quietanze di versamento mancanti.

Tra le sentenze più rilevanti si segnala la decisione n. 10/2014 con la quale non è stata ritenuta necessaria la previa notifica al contabile dell'avviso di fissazione udienza, tenuto conto del particolare tipo di pronuncia (di natura interlocutoria) e della peculiarità del giudizio di conto, che presenta i caratteri della necessità e della periodicità.

Nelle sentenze parziali n. 112/2014 e 113/2014 è stato affrontato il problema della sussistenza e delle modalità dell'obbligo della resa del conto, in presenza di una concessione che preveda il pagamento di un canone, in luogo del più frequente trattenimento dell'aggio quale compenso del concessionario sulle entrate riversate al Comune, ed è stato riconosciuto che l'agente della riscossione debba rendere un elaborato contabile completo.

Significativo è inoltre il decreto n. 6/2014, reso su istanza per resa di conto, con il quale è stata riconosciuta la qualificazione di agente contabile del Presidente di gruppo consiliare, nella considerazione che i contributi vengono concessi ai gruppi consiliari, non come strumenti di partiti politici, ma quali

organi del Consiglio regionale di cui assicurano il funzionamento, per cui la detenzione di essi, destinata al soddisfacimento di pubbliche utilità, genera l'obbligo della resa del conto.

### *5.3. Contenzioso pensionistico*

Nel corso del 2014 sono state discussi i giudizi pensionistici introdotti nello stesso anno così confermando il livello di correttezza già raggiunto negli anni precedenti.

Ma l'attività nel settore pensionistico merita menzione anche per la qualità delle sentenze depositate, per gli argomenti trattati e per i principi giurisprudenziali affermati.

Tra le pronunce su questioni interpretative rilevanti si segnalano le seguenti, classificate per tipologia pensionistica.

#### *5.3.1. Trattamento pensionistico privilegiato*

Diverse sentenze (n. 223/2014, n. 207/2014, n. 162/2014, n. 160/2014, n. 141/2014, n. 124/2014, n. 106/2014, n. 81/2014, n. 28/2014) hanno respinto ricorsi diretti ad ottenere il trattamento pensionistico privilegiato non essendo state ritenute dipendenti da causa di servizio le infermità lamentate.

Altre sentenze (n. 115/2014, n. 114/2014 e n. 47/2014) hanno accolto i ricorsi volti ad ottenere il trattamento pensionistico privilegiato indiretto a causa di infermità cardiache o che hanno causato il decesso del dipendente.

La giurisprudenza non è stata, invece, univoca sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità artrosiche (sentenze n. 114/2014, n. 108/2014).

E' stato accolto (sentenza n. 4/2014) un ricorso volto al riconoscimento di pensione privilegiata di reversibilità e del trattamento speciale ex art. 93 del D.P.R. n. 1092/1973, giacché, in caso di decesso del dipendente per morte violenta, nella specie infarto, verificatosi nell'adempimento degli obblighi di servizio, il trattamento pensionistico privilegiato è liquidato d'ufficio.

#### *5.3.2. Inclusione della Indennità Integrativa Speciale nella base pensionabile*

Sono stati respinti i ricorsi volti ad ottenere l'inclusione della Indennità Integrativa Speciale nella base pensionabile (sentenze n. 222/2014, n. 82/2014, n. 41/2014).

Va menzionata la sentenza n. 222/2014 in quanto i ricorrenti lamentavano il mancato adempimento da parte dell'Amministrazione di una transazione stragiudiziale che prevedeva, sul trattamento pensionistico erogato dall'INPS, il calcolo dell'Indennità Integrativa Speciale in misura intera, mentre il Collegio ha ritenuto che tale accordo stragiudiziale andava interpretato in modo conforme alla normativa vigente ai sensi della quale la Indennità Integrativa Speciale andava calcolata in quarantesimi.

Nella medesima fattispecie è stato invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva nei confronti dell'INPS, trattandosi di dipendente dell'Agenzia delle Entrate (sentenza n. 2/2014).

Con due sentenze (n. 217/2014 e n. 147/2014) sono stati decisi in maniera differente due ricorsi di due ricorrenti titolari di trattamento di pensione privilegiata tabellare, diretti al riconoscimento del diritto a percepire su detta pensione l'Indennità Integrativa Speciale oltre che la tredicesima mensilità in misura intera.

Il primo ricorso è stato accolto in quanto il ricorrente, titolare di altro trattamento pensionistico erogato dall'INPS, non percepiva sullo stesso un emolumento separato, equiparabile all'Indennità Integrativa Speciale, mentre il secondo è stato respinto in quanto il ricorrente percepiva altro trattamento erogato dall'INPS su cui veniva erogata la Indennità Integrativa Speciale.

Le sentenze n. 232/2014 e n. 155/2014 hanno, del pari, accolto analoghi ricorsi nella considerazione che la pensione privilegiata tabellare era percepita durante la contestuale prestazione di attività retribuita alle dipendenze di terzi, nonché per il successivo periodo di contestuale percezione di altra pensione VO corrisposta dall'INPS.

### *5.3.3. Recupero di emolumenti non dovuti*

Il criterio della buona fede è stato assunto quale discrimine ai fini della ripetibilità e del recupero di emolumenti indebitamente erogati (sentenze n. 208/2014, n. 144/2014, n. 143/2014, n. 122/2014, n. 117/2014).

In tema di recupero di somme non dovute, con sentenza n. 35/2014 è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in quanto la questione

oggetto del ricorso atteneva al rapporto di attività e non già alla sussistenza ed alla misura del diritto a pensione del pubblico dipendente.

E' stato accolto il ricorso di un ufficiale in ausiliaria diretto al riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme corrispondenti alla ritenuta in conto entrate tesoro ex art. 141 del D.P.R. n. 1092/1973, mensilmente operata, compresa la 13° mensilità, sulla parte pensionata dell'indennità di volo percepita nel periodo di ausiliaria (sentenza n. 70/2014).

#### *5.3.4. Calcolo del trattamento pensionistico*

In materia di calcolo del trattamento pensionistico la Sezione si è pronunciata più volte.

E' stato accolto il ricorso di un Professore associato di Università per mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo a fini pensionistici (sentenza n. 25/2014). La sentenza ha esaminato, in particolare, l'esatta determinazione del contenuto del dispositivo, distinguendo tra precetto contenuto nella parte dispositiva della sentenza e gli effetti indiretti che ne scaturiscono e che non sono esplicitati, quali il trasferimento dei contributi maturati presso il fondo che eroga il trattamento pensionistico.

E' stato respinto il ricorso di un ex funzionario della Polizia di Stato nella parte diretta ad ottenere il trattamento pensionistico parametrato allo stipendio della qualifica che il dipendente stesso avrebbe percepito se non fosse stato "d'ufficio" collocato a riposo, in quanto l'aumento non può essere applicato con riferimento ad un servizio "virtuale", ma ad un servizio effettivo, ed è stato accolto nella parte riguardante il mancato riconoscimento dei benefici in base ai quali il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, da cui proveniva l'interessato, conseguiva il massimo della pensione con trent'anni di servizio utile (sentenza n. 1/2014).

Sono stati accolti, previa declaratoria del difetto di giurisdizione sulle domande di nullità, invalidità ed inefficacia dei provvedimenti impugnati, i ricorsi presentati da dirigenti scolastici a riposo a seguito della rideterminazione della parte variabile della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, operata dall'Amministrazione scolastica sul provvedimento definitivo di pensione in considerazione della tassatività delle ipotesi di revoca e/o modifica del provvedimento definitivo e della tutela dell'affidamento del pensionato nella stabilità del vitalizio percepito (sentenze n. 193/2014 e n. 192/2014).

Con sentenza n. 93/2014 è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al calcolo della pensione con il sistema retributivo e non misto per avere maturato un'anzianità contributiva di 18 anni al 31 dicembre 1995, tenuto conto che la vigente normativa prevede che, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, le frazioni di un anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto.

Con sentenza n. 3/2014 è stato riconosciuto il diritto a percepire il trattamento pensionistico in godimento nella sua interezza, senza tener conto della decurtazione ex art. 18 della legge n. 111/2011, con condanna dell'amministrazione alla corresponsione delle somme indebitamente trattenute.

#### *5.3.5. Contributo di perequazione*

Sono stati accolti i ricorsi di magistrati diretti ad ottenere la declaratoria di illegittimità delle trattenute operate dall'INPS del contributo di perequazione in applicazione delle pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 86/2014 e n. 84/2014).

Con sentenza n. 84/2014 è stata anche dichiarata la manifesta infondatezza di una eccezione di illegittimità costituzionale nei confronti della normativa recata dalla cosiddetta legge Fornero (legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge n. 201/2011) nella parte in cui ha previsto il blocco della perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei magistrati.

#### *5.3.6. Altre sentenze*

Infine vanno segnalate una pluralità di decisioni della Sezione che hanno riguardato diverse fattispecie ed hanno affermato rilevanti principi interpretativi.

E' stata negata ai dipendenti dell'amministrazione scolastica la rideterminazione del trattamento di quiescenza previa valorizzazione della maggiorazione del 18%, trattandosi di retribuzione non assimilabile allo stipendio (sentenze n. 22/2014, n. 21/2014, n. 20/2014).

E' stata dichiarata inammissibile l'azione di rivalsa da parte dell'INPS nei confronti del Ministero della Difesa non potendo essere esperite azioni singole in presenza della normativa che prevede la regolamentazione periodica dei rapporti finanziari tra l'INPS e le amministrazioni pubbliche (sentenze n. 213/2014, n. 116/2014, n. 27/2014).

Con due sentenze (n. 212/2014, n. 58/2014) è stato riconosciuto il diritto al cumulo della tredicesima mensilità sia in ipotesi di percipiente di pensione di reversibilità, sia in ipotesi di pensionato che presta opera retribuita.

In tema di inabilità a proficuo lavoro è stato riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di inabilità a seguito di riduzione della capacità lavorativa per infermità psichiatrica (sentenza n. 164/2014) ed è stata riconosciuta la pensione di reversibilità ad orfana maggiorenne per inabilità assoluta in presenza delle condizioni di vivenza a carico e stato di bisogno (sentenza n. 148/2014), mentre è stato respinto un ricorso volto ad ottenere la pensione privilegiata non sussistendo incapacità lavorativa (sentenza n. 120/2014).

Con sentenza n. 146/2014 è stato accolto un ricorso in ordine all'ammissibilità del riscatto, a fini pensionistici, della durata del corso di frequenza della Scuola per infermieri professionali, fermo restando l'applicazione della normativa in materia in relazione alle modalità del riscatto.

Le sentenze n. 119/2014 e n. 118/2014, in accoglimento dei relativi ricorsi, hanno affermato il principio della immodificabilità del trattamento definitivo di quiescenza, non essendo ammissibile la reformatio in pejus del trattamento pensionistico, in quanto le ipotesi in cui la normativa prevede la revoca o la modifica dei trattamenti pensionistici definitivi sono di stretta interpretazione.

## **6. Conclusioni**

Nel concludere questa relazione desidero esprimere il mio più sentito ed apprezzato ringraziamento a tutto il personale di magistratura ed amministrativo che ha contribuito allo svolgimento dell'attività della Sezione giurisdizionale per la Sardegna.

Mi è gradita l'occasione per porgere il mio deferente saluto alle Autorità tutte, civili, militari e religiose, alle Istituzioni, alle altre Magistrature, alle varie Amministrazioni Territoriali e Locali ed a tutti gli Enti per l'attenzione prestata all'attività della Corte dei conti.

Desidero ringraziare gli organi di informazione che hanno illustrato con chiarezza e precisione all'opinione pubblica l'attività di questa Sezione.

Un sincero saluto rivolgo a tutta la classe forense della Sardegna per l'assidua dedizione mostrata nella difesa dei convenuti.

Per la costante e proficua collaborazione nell'attività della Corte dei conti il più sentito grazie va rivolto a tutti gli organi ispettivi ed investigativi.

Desidero, infine, rivolgere un saluto a tutta la comunità sarda che ha dimostrato crescente fiducia ed interesse nell'attività della Corte dei conti.

Un sentito ringraziamento esprimo, infine, a tutti i presenti per la cortese attenzione prestatami.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 425 del 2005 seguiranno le relazioni del Procuratore Regionale e del Presidente dell'Ordine Forense e gli interventi dei rappresentanti del Consiglio di Presidenza e dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti.

Cagliari, 27 febbraio 2015

Cristina Astraldi De Zorzi

## **TABELLE**

(DATI PROVENIENTI DAL SISTEMA INFORMATICO DELLA CORTE  
DEI CONTI)

**TABELLA A**

**GIUDIZI DI RESPONSABILITA'**

<b>SENTENZE DI RESPONSABILITA'</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
DI CONDANNA	30	29	28
DI ASSOLUZIONE	4	6	1
ALTRE MODALITA'	1	5	3
DIFETTO DI GIURISDIZIONE	1	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>33</b>
<b>GIUDIZI PENDENTI ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>35</b>
<b>ATTI DI CITAZIONE DEPOSITATI</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>34</b>
ATTI DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	6	3	2
ISTANZE DI PARTE PER REVOCA SEQUESTRO	0	1	4
ISTANZA DI PROROGA	2	0	2
<b>NUMERO GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO GENERALE</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>42</b>
<b>NUMERO GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO D'UDIENZA</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>77</b>
SENTENZE RIFERIBILI A CITAZIONI DEPOSITATE NELL'ANNO IN CORSO	6	10	7
<b>NUMERO COMPLESSIVO SENTENZE PUBBLICATE</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>33</b>
NUMERO COMPLESSIVO ORDINANZE PUBBLICATE	13	9	19
SENTENZE PUBBLICATE RELATIVE A GIUDIZI DI RESPONSABILITA'	36	40	33
GIUDIZI DI RESPONSABILITA' DEFINITI CON SENTENZA	35	41	33
ORDINANZE RELATIVE A ISTANZE DI PROROGA	2	0	2
GIUDIZI CAUTELARI DEFINITI	3	5	3
<b>NUMERO COMPLESSIVO GIUDIZI DEFINITI</b>	<b>40</b>	<b>46</b>	<b>41</b>
<b>GIUDIZI PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>36</b>

**TABELLA B**  
**CONTI GIUDIZIALI**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>CONTI GIACENTI ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	3162	5134	7171
<b>CONTI PERVENUTI NELL'ANNO</b>	2471	2763	2804
GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO D'UDIENZA	5	54	14
GIUDIZI MONITORI			2
ISTANZE PER RESA DI CONTO ISCRITTE A RUOLO	1	10	14
CONTI ISCRITTI A RUOLO D'UDIENZA	15	776	25
SENTENZE DI ESTINZIONE	1	0	-
SENTENZE DI DISCARICO	1	3	10
SENTENZE PARZIALI NON DEFINITIVE (78 conti Equitalia)		1	42
SENTENZE PARZIALI E DI IMPROCEDIBILITA'	1	1	2
SENTENZE DI TIPO INTERLOCUTORIO		16	-
ORDINANZE DI CONDANNA	1	0	2
CONTI DISCARICATI CON SENTENZA	6	9	58
CONTI DICHIARATI IMPROCEDIBILI		5	12
ORDINANZE EMESSE	5	6	21
DECRETI DI RESA DI CONTO	1	10	14
DECRETI DI ESTINZIONE	210	451	361
CONTI DICHIARATI ESTINTI	443	618	465
DECRETI DI DISCARICO	16	30	71
CONTI DISCARICATI CON DECRETO	49	94	114
<b>CONTI DEFINITI NELL'ANNO</b>	499	726	641
<b>CONTI GIACENTI ALLA FINE DELL'ANNO</b>	5134	7171	9334

**TABELLA C**

**GIUDIZI IN MATERIA DI PENSIONE - DATI GENERALI**

<b>GIACENZE INIZIALI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>CIVILI</b>	<b>MILITARI</b>	<b>DI GUERRA</b>
2012	1284	812	463	9
2013	745	287	452	6
2014	531	92	435	4
<b>RICORSI PERVENUTI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>CIVILI</b>	<b>MILITARI</b>	<b>DI GUERRA</b>
2012	66	32	34	0
2013	100	35	65	0
2014	126	41	84	1
<b>RICORSI ISCRITTI A RUOLO GENERALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>CIVILI</b>	<b>MILITARI</b>	<b>DI GUERRA</b>
2012	66	32	34	0
2013	100	35	65	0
2014	126	41	84	1
<b>RICORSI DEFINITI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>CIVILI</b>	<b>MILITARI</b>	<b>DI GUERRA</b>
2012	605	557	45	3
2013	314	230	82	2
2014	166	71	95	0
<b>SENTENZE PUBBLICATE NELL'ANNO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>CIVILI</b>	<b>MILITARI</b>	<b>DI GUERRA</b>
2012	589	549	37	3
2013	296	223	71	2
2014	158	69	89	0
<b>ORDINANZE PUBBLICATE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>CIVILI</b>	<b>MILITARI</b>	<b>DI GUERRA</b>
2012	168	129	37	2
2013	102	73	28	1
2014	112	69	43	0
<b>GIACENZE FINALI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>CIVILI</b>	<b>MILITARI</b>	<b>DI GUERRA</b>
2012	745	287	452	6
2013	531	92	435	4
2014	491	62	424	5
<b>GIUDIZI CAUTELARI PERVENUTI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>CIVILI</b>	<b>MILITARI</b>	<b>DI GUERRA</b>
2012	12	5	7	0
2013	20	4	16	0
2014	8	2	6	0
<b>GIUDIZI CAUTELARI ISCRITTI A RUOLO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>CIVILI</b>	<b>MILITARI</b>	<b>DI GUERRA</b>
2012	14	6	8	0
2013	20	5	15	0
2014	8	2	6	0
<b>GIUDIZI DI OTTEMPERANZA PERVENUTI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>CIVILI</b>	<b>MILITARI</b>	<b>DI GUERRA</b>
2012	3	2	1	0
2013	1	1	0	0
2014	6	3	3	0
<b>GIUDIZI DI OTTEMPERANZA DEFINITI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>CIVILI</b>	<b>MILITARI</b>	<b>DI GUERRA</b>
2012	1	0	1	0
2013	3	3	0	0
2014	2	1	1	0